

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 gennaio 2008 - Deliberazione N. 10 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Linee programmatiche per la stipula di un nuovo accordo di programma con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, avente ad oggetto ulteriori interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico ex art. 20 della L. n. 67/88.**

PREMESSO

- Che l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss. mm. e ii. autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
- Che nell'ambito del su citato Programma di investimenti, con delibera CIPE 9 ottobre 1996, pubblicata in GURI del 9 dicembre 1996, sono stati ammessi a finanziamento le opere proposte dalla Regione Campania attinenti alla prima fase del Programma medesimo, per complessivi € 526.068.161,98 destinati a interventi ospedalieri e sul territorio ;
- Che la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella GURI n. 124 del 30 maggio 1997 stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- Che l'art. 5 bis, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. e mm. ii prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può stipulare accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 20 della citata L. n. 67/88;
- Che, ai sensi della normativa testé citata, con Accordo di programma, sottoscritto in data 28 dicembre 2000, sono stati definiti, per il triennio 2001-2003, gli interventi della seconda fase del Programma ex art. 20 della L.n . 67/88 tesi al perseguimento di obiettivi di:
 - razionalizzazione della rete ospedaliera con particolare riguardo a rianimazione, terapia intensiva, riabilitazione e lungodegenza, servizi psichiatrici, malattie cardiovascolari, malattie oncologiche, ospedalizzazione a domicilio;
 - potenziamento della rete dei servizi territoriali, con particolare riguardo all'integrazione dei servizi territoriali con programmi per malati terminali;
 - riqualificazione delle dotazioni tecnologiche, in particolare radioterapia;
 - adeguamento alla normativa
 - realizzazione R.S.A
 - sviluppo degli spazi per la libera professione intramoenia
- Che gli interventi della seconda fase del Programma ex art. 20 della L.n . 67/88 di cui sopra prevedevano un impegno finanziario complessivo di € 1.168.693.579,00 posto a carico dello Stato per un importo pari a € 1.110.258.900,00 e stabilendo in € 58.434.679,00 la quota del 5% di cofinanziamento regionale;
- Che con DGRC n. 4848 del 25 ottobre 2002 è stata attuata la rimodulazione degli interventi contenuti nel precitato Accordo di programma, confermando gli obiettivi strategici generali già espressi e rivisitando alcuni progetti di maggiore rilevanza finanziaria rispetto fondamentalmente alle sole annualità di attuazione, slittate al periodo 2003-2005;
- Che per effetto delle sopravvenute disposizioni normative, dettate dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, per l'attuazione del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria, ex art. 20 della legge 67/88, l'Accordo di Programma sottoscritto il

28 dicembre 2000 da questa Regione con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, è stato risolto ex lege limitatamente alla parte relativa agli interventi la cui istanza di ammissione a finanziamento non è stata presentata al Ministero della Salute entro 18 mesi dalla data di inizio dell'annualità di riferimento indicata nel medesimo Accordo;

CONSIDERATO

- Tuttavia, che l'art. 1, comma 312, della citata L. n. 266/05 prevedeva che in fase di prima attuazione, su richiesta della Regione interessata da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, potesse consentirsi che la risoluzione degli accordi di programma già sottoscritti e la conseguente revoca degli impegni di spesa, fosse limitata al 65% delle risorse revocabili confermando a contrario l'impegno di spesa per il restante 35% di quelle risorse;
- che, a seguito delle operazioni di verifica e ricognizione, è stato accertato che le risorse corrispondenti al 35% delle risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, per gli effetti della normativa citata, ammontano ad € 247.030.399,73;
- che per l'utilizzo di queste risorse, con delibera n. 878 approvata dalla Giunta regionale in data 23 giugno 2006, questa Regione ha pertanto presentato gli interventi da realizzare e specificamente individuati negli allegati alla delibera stessa;
- che il Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze, con decreto del 10 aprile 2007, pubblicato in GURI n. 164 del 17 luglio 2007, aderendo all'istanza della Regione Campania, ha disposto la risoluzione dell'Accordo di programma, sottoscritto il 28 dicembre 2000, nella misura del 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, consentendo nel contempo l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, pari ad € 247.030.399,73 per la parte a carico del bilancio dello Stato, al fine della realizzazione degli interventi di cui agli allegati alla DGRC n. 878/06;
- Che è in corso, presso il Ministero della Salute, l'istruttoria dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi di cui alla citata DGRC n. 878/06 sulla base delle istanze che la Regione Campania, con decreti dirigenziali, è tenuta a presentare nel termine dei mesi 6 dall'entrata in vigore del già richiamato decreto interministeriale 10/2007, che decorrendo dalla data di pubblicazione dello stesso (GURI n. 164 del 17 luglio 2007) cade il 17 gennaio 2008;

PRESO ATTO

Che in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivi atti attuativi restano nella disponibilità di questa Regione risorse finanziarie dello Stato pari a € 458.770.742,36 (il cd 65%) che, ai sensi del comma 215 della medesima Legge, possono essere oggetto di nuovi Accordi di programma per interventi ex art. 20 L. n. 67/88, ovvero per l'intramoenia e per la radioterapia;

ATTESO

Che è già in corso di attuazione il Programma di potenziamento delle strutture di radioterapia a valere sulle risorse stanziato con DM 28 dicembre 2001 per € 1.631.924,33 a carico dello Stato, aggiornato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1241 del 13 luglio 2007;

Che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1245 del 13 luglio 2007 è stato presentato un progetto per "Centri di eccellenza di radioterapia" a valere sulle risorse di cui alle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005, annualità 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34 bis, della Legge n. 662/96;

Che è già in corso di attuazione il Programma per la libera professione intramoenia, ai sensi del D.Lgs. n. 254/2000, per € 79.253.874,72 a carico dello Stato, in ordine al quale con DGRC n. 1219 del 6 luglio 2007 si è provveduto alla rimodulazione del piano di riparto dei fondi a tal fine destinati e le Aziende Sanitarie della Regione stanno definendo i Piani Aziendali;

Che è, altresì, in corso di attuazione il Programma per la realizzazione di strutture Hospice, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999 n. 39;

Che bisogna assicurare la prosecuzione del Programma per la realizzazione di strutture per l'AIDS e le malattie infettive di cui alla Legge n. 135/90;

TENUTO CONTO

Che questa Regione può disporre di ulteriori € 43.684.986,00 assegnati con Delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 20 L. n. 67/88;

che l'art. 1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha stanziato ulteriori risorse per il Programma di investimenti avviato dall'art. 20 della già citata L. n. 67/88; che allo stato sono in corso di definizione il provvedimento di assegnazione alle Regioni delle risorse aggiuntive (prevedendo per questa Regione lo stanziamento ulteriore di € 255.121.354,30) e le modalità attuative dei vincoli di destinazione indicati dalla stessa legge Finanziaria 2007;

che, per quanto fin qui rappresentato, le risorse per investimenti strutturali di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico ammontano a € 757.577.082,66 di cui € 502.455.728,36 disponibili per una nuova programmazione regionale di interventi ed € 255.121.354,30 stanziate con la legge Finanziaria 2007 per le quali deve ancora concludersi il procedimento di assegnazione;

che le risorse statali di cui sopra sono destinate a coprire il 95% del costo complessivo degli investimenti restando a carico della Regione la restante quota del 5%;

CONSIDERATO

Che con Legge Regionale 19 dicembre 2006 n. 24 è stato varato il nuovo Piano Ospedaliero che indica le linee essenziali ed i criteri ispiratori della riorganizzazione della rete ospedaliera stabilendo indicatori, standard e vincoli;

Che il suddetto Piano assegna ai Coordinamenti tecnici provinciali di cui all'art. 2 della L.R. n. 24/2006 il compito di monitorare l'attuazione delle disposizioni programmatiche verificando, in particolare, che il sistema di organizzazione provinciale (il Piano Ospedaliero adotta quale principio ispiratore il criterio dell'autosufficienza su base provinciale) sia coerente con gli obiettivi strategici identificati dal Piano stesso e proponendo risposte organizzative idonee a rispondere ai bisogni per il recupero di appropriatezza organizzativa e clinico-assistenziale;

Che, ai sensi del citato art. 2, LR n. 24/2006, con decreti dell'Assessore alla Sanità sono stati istituiti i Coordinamenti tecnici delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno le cui attività sono iniziate;

TENUTO CONTO

Che con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta regionale ha approvato il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Che il citato Piano prevede, al punto e – interventi da 6 a 14 – le misure che questa Regione si è impegnata ad attuare in tema di ristrutturazione, riqualificazione della rete ospedaliera e riduzione dei ricoveri inappropriati;

Che alla lett. d. del punto e) in particolare, è previsto doversi procedere alla riorganizzazione, riconversione, riallocazione e/o dismissione dei Presidi Ospedalieri che non soddisfano i criteri di adeguatezza e di economicità, indicati nel Piano Ospedaliero e altresì imposti al fine del perseguimento degli obiettivi di

risanamento e contenimento della spesa, ovvero alla concentrazione di funzioni specifiche come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso;

Che con le delibere di Giunta regionale n. 1853 del 18 ottobre 2007 e n. 1900 del 31 ottobre 2007 sono state definite le procedure ed i tempi entro i quali attuare le prescrizioni di cui al punto precedente;

Che con gli atti deliberativi testè citati si prevede, in particolare, che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e l'IRCCS di diritto pubblico adottino i piani di riorganizzazione aziendale entro 30 giorni dalla notifica degli atti deliberativi stessi, che detti piani siano esaminati dai Coordinamenti tecnici provinciali nei successivi 30 giorni e che la Giunta regionale infine, approvi gli stessi negli ulteriori 15 giorni che seguono;

Che ove i piani aziendali comportino modifiche al Piano Ospedaliero le stesse siano sottoposte al Consiglio regionale per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, della LR 24/2006;

Che con gli atti deliberativi nn. 1853/07 e 1900/07 si è assunto l'ulteriore impegno di procedere all'adozione del nuovo piano sanitario nel termine di 6 mesi;

CONSIDERATO

Che, pertanto, il nuovo assetto della rete ospedaliera della Regione potrà compiutamente definirsi all'esito dei processi come sopra avviati;

VALUTATO

Che sono in discussione le nuove procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità e la stipula di nuovi Accordi di Programma ad integrazione dell'Accordo Stato Regioni del 19 dicembre 2002;

Che l'ipotesi di accordo in esame, in sede di Conferenza Stato Regioni, prevede che l'Accordo di Programma sia corredato dei seguenti documenti:

- un protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione, col quale si definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo di Programma;
- un documento programmatico che illustra la programmazione regionale e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti oggetto dell'Accordo di Programma raccordati con l'intero quadro strategico delle azioni volte al perseguimento degli obiettivi di modifica dell'offerta sanitaria;
- l'articolato contrattuale che definisce gli impegni delle parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma;
- le schede tecniche relative ai singoli interventi;

che l'ipotesi di accordo in esame altresì prevede specifici criteri di appropriatezza degli interventi in ordine alla dimensione degli ospedali, alla riserva per tecnologie, ecc

che, infine, fra i punti in discussione si prevede che in caso di risorse insufficienti sul bilancio dello Stato, la Regione anticipi con proprie risorse di bilancio successivamente rimborsabili;

RITENUTO

Opportuno avviare le attività di programmazione di nuovi interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico ex art. 20 della L. n. 67/88 nell'ambito delle risorse disponibili e per quelle già stanziante che a breve si definiranno nonché tenendo nella giusta considerazione anche le procedure in corso di definizione per la stipula di nuovi Accordi di Programma necessari all'attivazione degli investimenti;

opportuno, altresì, prendere atto dell'esigenza di rendere coerenti i nuovi atti di programmazione con i procedimenti in corso suscettibili di incidere sull'assetto della rete ospedaliera e, più in generale, sulla configurazione del sistema sanitario regionale;

dovere di conseguenza preliminarmente valutare il definitivo assetto della rete ospedaliera all'esito dei processi di riorganizzazione in corso e di poi apprezzare gli investimenti che si rendono necessari sugli Ospedali in termini di

- nuove costruzioni
- ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e messa a norma delle strutture
- adeguamento e potenziamento tecnologico;

dovere separatamente valutare il definitivo assetto delle strutture e dei servizi territoriali all'esito dei processi di riorganizzazione in corso miranti in particolare alla riduzione dei ricoveri inappropriati e ad una ottimale integrazione funzionale ospedale-territorio e di conseguenza stimare gli investimenti che si rendono necessari sul territorio per attività distrettuali, per strutture residenziali e semiresidenziali, per Hospice, ecc.;

dovere, altresì, tenere in debita considerazione i vincoli finanziari esistenti, sia in termini di risorse disponibili sia per l'eventualità prospettata di dover anticipare finanche le risorse statali stanziare per il Programma ex art. 20 della L. n. 67/88 in caso di risorse insufficienti sul bilancio dello Stato;

dover, per l'effetto di quanto sopra, favorire il partenariato pubblico-privato e verificare la possibilità di attuare il coinvolgimento di capitali privati anche secondo le moderne tecniche del project financing;

VISTO

L'art. 20 della L. n. 67/88 e ss. mm. ii.;

Il DM 10 aprile 2007;

La Delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002;

L'art. 1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007);

La Legge Regionale 19 dicembre 2006, n. 24

La DGRC n. 460 del 20 marzo 2007;

La DGRC 1853 del 18 ottobre 2007 e la DGRC n. 1900 del 31 ottobre 2007;

VISTA

La nota n. 19300 del 14 settembre 2007 con cui il Ministero della Salute, per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 6, degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. n. 311/2004 sui Piani di rientro dai disavanzi, ha stabilito che tutti gli schemi dei provvedimenti deliberativi di interventi attuativi del programma di investimenti di cui all'art. 20 L. n. 67/88 e degli accordi di programma già sottoscritti debbano essere sottoposti, per la preventiva approvazione, all'esame dei competenti ministeri della Salute e dell'Economia per la verifica di coerenza con gli obiettivi generali del Piano di rientro, sia ai fini del riequilibrio del profilo erogativo dei LEA, sia ai fini del riequilibrio finanziario per l'azzeramento del disavanzo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- 1. predere atto** che in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivi atti attuativi restano nella disponibilità di questa Regione risorse finanziarie dello Stato pari a € 458.770.742,36 (il cd 65%) che, ai sensi del comma 215 della medesima Legge, possono essere oggetto di nuovi Accordi di programma per interventi ex art. 20 L. n. 67/88, ovvero per l'intramoenia e per la radioterapia;
- 2. predere atto** che questa Regione può disporre di ulteriori € 43.684.986,00 assegnati con Delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 20 L. n. 67/88;
- 3. prendere atto** che le risorse statali di cui sopra, pari a € 502.455.728,36 sono destinate a coprire il 95% del costo complessivo degli investimenti restando a carico della Regione la restante quota del 5%;

4. **definire le linee programmatiche** per la stipula di un nuovo accordo di programma con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, avente ad oggetto ulteriori interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico ex art. 20 della L. n. 67/88 nell'ambito delle risorse sopra definite e pari a € 502.455.728,36, per la quota a carico dello Stato, come di seguito indicato:
- a) rendere coerenti i nuovi atti di programmazione con i procedimenti in corso suscettibili di incidere sull'assetto della rete ospedaliera e, più in generale, sulla configurazione del sistema sanitario regionale;
 - b) valutare il definitivo assetto della rete ospedaliera all'esito dei processi di riorganizzazione in corso e di poi apprezzare gli investimenti che si rendono necessari sugli Ospedali in termini di
 - nuove costruzioni
 - ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e messa a norma delle strutture;
 - adeguamento e potenziamento tecnologico;
 - c) valutare il definitivo assetto delle strutture e dei servizi territoriali all'esito dei processi di riorganizzazione in corso miranti in particolare alla riduzione dei ricoveri inappropriati e ad una ottimale integrazione funzionale ospedale-territorio e di conseguenza stimare gli investimenti che si rendono necessari sul territorio per attività distrettuali, per strutture residenziali e semiresidenziali, per Hospice, ecc.;
 - d) tenere in debita considerazione i vincoli finanziari esistenti, sia in termini di risorse disponibili sia per l'eventualità prospettata di dover anticipare finanche le risorse statali stanziare per il Programma ex art. 20 della L. n. 67/88 in caso di risorse insufficienti sul bilancio dello Stato;
 - e) favorire, per l'effetto di quanto sopra, il partenariato pubblico-privato e verificare la possibilità di attuare il coinvolgimento di capitali privati anche secondo le moderne tecniche del project financing;
 - f) impegnare per quanto sopra l'Assessorato alla Sanità ed in specie il Settore Programmazione Sanitaria a dare seguito a quanto fin qui deliberato;
 - g) impegnare altresì l'Assessorato alla Sanità ed in specie il Settore Programmazione Sanitaria ad assicurare la prosecuzione del Programma per la realizzazione di strutture per l'AIDS e le malattie infettive di cui alla Legge n. 135/90;
5. **rinvviare** ad un successivo analogo atto l'avvio delle attività di programmazione degli interventi di edilizia sanitaria a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) al completamento delle procedure in corso di definizione in sede nazionale;
6. **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero della Salute;
7. **trasmettere**, altresì, all'Assessore alla Sanità, e per il seguito di competenza al Coordinatore dell'AGC Piano Sanitario Regionale e al Coordinatore dell'AGC Assistenza Sanitaria; all'ARSan e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino